

OGGETTO:	DELEGA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, QUALE STAZIONE APPALTANTE, ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'AMBITO UNICO PROVINCIALE.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli enti locali, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
- l'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto la determinazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- il MISE con D.M. 19 gennaio 2011 ha determinato in numero di 177 gli ambiti nazionali di gara; con riferimento al territorio della Provincia di Trento, tali ambiti sono risultati essere tre, denominati rispettivamente Trento 1, Trento 2 e Trento 3;
- l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93, ha disposto che dall'entrata in vigore dello stesso (29 giugno 2011) le gare siano effettuate per ambiti territoriali ai sensi del richiamato art. 46-bis;
- il MISE con D.M. 18 ottobre 2011 ha determinato l'appartenenza dei comuni a ciascun ambito territoriale; nello specifico, agli ambiti di Trento 1, Trento 2 e Trento 3 appartengono tutti i Comuni della Provincia di Trento più il Comune di Bagolino (BS), così come elencati nell'allegato elenco comuni ATEM Provincia di Trento dello stesso D.M. 18 ottobre 2011;
- con deliberazione 27 gennaio 2012, n. 73, la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha stabilito di individuare un unico ambito territoriale per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio, con l'accorpamento degli ambiti Trento 1, Trento 2 e Trento 3 di cui al D.M. 19 gennaio 2011 ed al D.M. 18 ottobre 2011;
- i menzionati Comuni della Provincia autonoma di Trento più il Comune di Bagolino fanno di conseguenza tutti parte del medesimo ambito denominato d'ora in avanti "ambito unico provinciale";
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (c.d. decreto criteri) definisce gli aspetti organizzativi fra i comuni appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara, per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente nei confronti dei comuni e del gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, inclusi i criteri di valutazione dell'offerta cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri - *una tantum* ed annuali - che il gestore deve riconoscere ai comuni concedenti ed alla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto, gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) del decreto *de quo* è il soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire ed aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i comuni dell'ambito;

- a livello provinciale, l'art. 3, comma 1, lettera h), della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20, stabilisce che è affidato alla Provincia autonoma di Trento l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale;
- l'art. 34 della medesima L.P. n. 20/2012, oltre a stabilire che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento o ad agenzie provinciali la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia;
- con deliberazione del 26 maggio 2014, n. 832, la Giunta provinciale ha preso atto dell'identificazione della Provincia autonoma di Trento quale stazione appaltante e previsto che le relative funzioni siano esercitate attraverso proprie agenzie; in particolare, la Giunta provinciale ha individuato nell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) il soggetto cui spetta curare la fase preparatoria e propedeutica allo svolgimento della gara, incluse le attività eventualmente delegate dai comuni dell'ambito e nell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) il soggetto cui compete lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara stessa, nonché la predisposizione degli atti contrattuali;
- dal combinato disposto dell'art. 2 del D.M. n. 226/2011, dell'art. 34 della L.P. n. 20/2012 e della deliberazione della Giunta provinciale della PAT n. 832 del 26 maggio 2014, emerge l'obbligatorietà dello svolgimento, da parte della Provincia autonoma di Trento, delle funzioni di stazione appaltante e di tutte le altre a quest'ultima demandate dalle norme in materia:

Considerato che:

- il D.M. n. 226/2011 (decreto criteri) pone a carico degli enti locali concedenti le attività di fornitura alla stazione appaltante della documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (questi ultimi ai fini della stesura del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli impianti), di richiesta ai gestori uscenti degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le informazioni previste all'art. 4 del decreto criteri, di verifica degli stati di consistenza, nonché di determinazione del valore di rimborso (d'ora in avanti VR) al gestore uscente;
- in forza dell'art. 2, comma 6 del citato decreto criteri gli enti locali concedenti, entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, sono tenuti a fornire a quest'ultima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara;
- il medesimo comma 6 del summenzionato articolo prevede che l'ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;
- con nota del Consiglio delle Autonomie Locali dd. 30 aprile 2014, prot. REG_CAL/872, è stata richiesta la disponibilità della Provincia a garantire supporto ai comuni dell'ambito unico provinciale per l'espletamento delle procedure necessarie per la determinazione del valore di rimborso delle reti, ritenendo, in particolare, che la possibilità di contare su un unico soggetto che predisponga i criteri di valutazione delle reti in base ai quali sarà determinato il VR degli impianti favorisca una sostanziale omogeneità a livello territoriale, una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, nonché una drastica riduzione delle procedure amministrative;
- con D.M. 22 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";
- l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) ha manifestato la propria disponibilità a svolgere a favore dei comuni metanizzati - per delega degli stessi ed in aggiunta alle funzioni sopra elencate proprie della stazione appaltante, Provincia autonoma di Trento - le seguenti attività:
 1. acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M. 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;
 2. calcolo del VR previsto all'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle summenzionate Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà

prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso;

- l'art. 1, comma 16-quater del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce che "Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara. (...) La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.";

- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con le delibere 407/2012/R/GAS dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013, ha stabilito i "criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" di cui all'art. 8, comma 1 del D.M. n. 226/2011;

- in forza delle summenzionate deliberazioni dell'AEEG il corrispettivo *una tantum* si articola in due quote: l'una, per la copertura dei costi delle funzioni centralizzate svolte dalla stazione appaltante e, l'altra, per la copertura dei costi delle funzioni locali svolte dai comuni metanizzati;

- nel caso in cui le predette funzioni locali vengano delegate nei termini poc'anzi precisati, per lo svolgimento di queste la Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante, tramite APRIE, tratterà per sé anche la quota del corrispettivo che spetterebbe ai medesimi comuni per dette attività;

- qualora l'ente locale non intenda delegare la Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante nel senso di cui sopra, quest'ultima provvederà ugualmente a richiedere al gestore uscente entrambe le quote del corrispettivo e che, in tal ipotesi, la quota relativa alla copertura dei costi delle funzioni locali sarà versata in favore dell'ente locale che potrà utilizzarla esclusivamente per lo svolgimento delle attività non delegate, fermo restando che spetterà all'ente locale stesso provvedere alla copertura di eventuali spese eccedenti l'ammontare della quota assegnata;

- in entrambe le ipotesi, resta ferma la restituzione dell'ammontare residuo delle quote rimasto inutilizzato e, conseguentemente, la necessità di una rigorosa rendicontazione degli oneri di gara sostenuti, tenendo conto altresì che in ogni caso gli oneri di gara richiesti a rimborso non possono eccedere il limite massimo definito alla luce della summenzionata deliberazione dell'AEEG 407/2012/R/GAS;

- l'ente locale è tenuto a fornire, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011, alla Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante, gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e, se comune già metanizzato, lo stato del proprio impianto di distribuzione;

- l'ente locale è tenuto a fornire alla Provincia autonoma di Trento-stazione appaltante tutta la ulteriore documentazione eventualmente necessaria alla predisposizione del bando di gara ed alla preparazione e svolgimento della stessa.

Quanto sopra premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione sull'argomento dd. 10.06.2014 prot. n. S502/2014/312128/17.13.1 dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) ed il "modulo di presa d'atto e di delega" ad essa allegato;

Ritenuto indispensabile rilasciare delega a favore della Provincia Autonoma di Trento, quale stazione appaltante, affinché questa, tramite le proprie Agenzie APRIE e APAC, possa esercitare le attività propedeutiche e strumentali alla gara di assegnazione della concessione per la distribuzione del gas naturale nell'ambito unico della Provincia stessa ad alla

determinazione del VR, sia perché trattasi di attività che il Comune non è in grado, data la loro complessità, di svolgere in modo autonomo tramite la propria struttura e per le quali si vedrebbe quindi costretto ad affidarsi ad un consulente esterno, sia per assicurare che dette attività vengano sviluppate in maniera organica, omogenea ed unitaria sull'intero territorio provinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il T.U.LL.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento è stata identificata – in forza del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 226/2011, dell'art. 34 della L.P. n. 20/2012 e della DGP n. 832 del 26 maggio 2014 – come stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale e che pertanto, in quanto tale, provvederà, tramite le proprie agenzie APRIE ed APAC, a preparare e pubblicare il bando ed il disciplinare di gara ed a svolgere e aggiudicare la gara entro i termini e nei modi previsti dalla legge, nonché a svolgere tutte le altre funzioni poste in capo alla stazione appaltante dalle norme in materia.
2. Di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento tratterà per sé la quota del corrispettivo una tantum di cui all'art. 8, comma 1 del D.M. 226/2011 relativa alla copertura dei costi delle funzioni centralizzate.
3. Di delegare APRIE a:
 - acquisire, direttamente presso i gestori uscenti, gli stati di consistenza degli impianti e tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M. 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;
 - procedere al calcolo del VR previsto all'art. 5 D.M. n. 226/2011 a favore del gestore uscente, effettuato sulla base delle Linee Guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto di data 22 maggio 2014. In ogni caso resta fermo che, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante ai singoli comuni interessati, rimarrà prerogativa di questi ultimi sia l'approvazione del VR degli impianti che servono il proprio territorio e dei relativi stati di consistenza, sia la stipula dell'accordo con i propri gestori sulla determinazione del VR stesso;
4. Di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento, tramite APRIE, per lo svolgimento delle funzioni locali delegate elencate al precedente punto 3 tratterà per sé anche la quota del corrispettivo una tantum relativa alla copertura dei costi delle funzioni locali.
5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del "modulo di presa d'atto e di delega" debitamente compilato, trasmesso dall'APRIE con nota dd. 10.06.2014 prot. n. S502/2014/312128/17.13.1.
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, data l'urgenza di inoltrare il modulo medesimo all'APRIE.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.